



COMUNE DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. ¹⁶ del ²⁸/₀₄/²⁰²¹

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
Articolo 1– Ambito e finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 – Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 3 - Soggetto attivo.....	4
Articolo 4 – Soggetto passivo.....	5
Articolo 5 – Canone minimo, rimborsi e compensazioni.....	5
Articolo 6 - Accertamento e riscossione coattiva.....	6
Articolo 7 – Sanzioni e indennità.....	7
Articolo 8 – Contenzioso.....	8
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	8
Articolo 9 – Disposizione di carattere generale.....	8
Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	8
Articolo 11 – Autorizzazioni.....	9
Articolo 12 - Anticipata rimozione.....	9
Articolo 13 – Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	10
Articolo 15 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	10
Articolo 16 – Presupposto del canone.....	11
Articolo 17 - Classificazioni delle strade, zone ed aree.....	11
Articolo 18 – Modalità di applicazione del canone.....	14
Articolo 19 – Definizione di insegna d’esercizio.....	15
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	15
Articolo 21 – Dichiarazione.....	16
Articolo 22 - Pagamento del canone.....	16
Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	17
Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari.....	17
Articolo 25 – Riduzioni.....	17
Articolo 26 - Esenzioni.....	18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	19
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	19
Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette.....	20
Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	20
Articolo 31 - <i>Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni</i>	21
Articolo 32 – Affissioni abusive.....	22
Articolo 33 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni.....	22

Articolo 34 - Esenzioni Canone per le Pubbliche Affissioni.....	23
Articolo 35 - Pagamento del Canone per le Pubbliche Affissioni.....	23
Articolo 36 - Norme di rinvio.....	23
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	23
Articolo 37 – Disposizione di carattere generale.....	23
Articolo 38 - Tipologie di occupazioni.....	24
Articolo 39 - Occupazioni abusive.....	24
Articolo 40 - Domanda di occupazione.....	25
Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	26
Articolo 42 - Obblighi del concessionario.....	27
Articolo 43 - Durata dell’occupazione e rinnovo della concessione.....	28
Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 49 – Classificazione delle strade.....	31
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone.....	31
Articolo 52 Particolari tipologie di occupazioni permanenti.....	32
Articolo 53 – Esenzioni.....	33
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	34
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	35
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	36
Articolo 56 – Disposizione di carattere generale.....	36
Articolo 57 - Domanda di occupazione.....	36
Articolo 58 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	36
Articolo 59 – Classificazione delle strade.....	37
Articolo 60 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	37
Articolo 61 – Canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti.....	38
Articolo 62 – Occupazioni abusive.....	39
Articolo 63 – Esenzioni.....	39
Articolo 64 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	40
Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	40
Articolo 66 – Disposizioni finali e transitorie.....	41

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1– Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. In presenza di regolamenti comunali che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alla fattispecie oggetto della presente normativa, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.142 del 07/07/1997 successivamente modificato/integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 148 del 20/12/2010, n. 174 del 17/12/2012 e n. 85 del 28/11/19;

Articolo 2 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il canone è dovuto al Comune di Verbania per le fattispecie che costituiscono presupposto di legge realizzate nel territorio comunale. Ai fini dell'applicazione tariffaria del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Ai sensi del comma 818 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nelle aree

comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, si cui al D.Lgs.n.285 del 30 aprile 1992.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. E' altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
5. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
6. Nel caso di concessioni rilasciate ad una pluralità di soggetti, tra i quali non sia possibile individuare un rappresentante legale vige il principio di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 del codice civile.

Articolo 5 – Canone minimo, rimborsi e compensazioni

1. Il canone giornaliero e permanente minimo da versare per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni del suolo è pari a €10,00.
2. soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario responsabile comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari

al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

Articolo 6 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate per quanto disciplinato nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019 e nel rispetto di tutte altre norme di Legge vigenti in materia, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €10,00.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e modalità sotto riportate:
 - a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00;
 - b) da euro 100,00 a euro 500,00 da tre fino a sei rate, con un minimo a rata non inferiore a 25,00 euro;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 19.999,99 fino a trentasei rate;
 - f) da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate;
 - g) da euro 50000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate;
 - h) oltre euro 150.000,01 fino a settantadue rate;con obbligo, per importi a partire da euro 20.000,00, di presentazione di garanzia bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti di cui all'art.1, commi b) e c) della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e smi, secondo le modalità indicate ai successivi punti; In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
5. La garanzia bancaria o assicurativa deve prevedere:
6. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
7. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
8. L'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune;
9. La validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo con il consenso scritto del Comune;
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando

inferiori a dodici), a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma.

11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario iscriverà ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
12. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
13. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
14. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.

Articolo 7 – Sanzioni e indennità

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero per la diffusione e l'occupazione difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari a 1/3, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1) che

- pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
 8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 come meglio specificato nel precedente art.6.

Articolo 8 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 – Disposizione di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano

Generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 11 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina autorizzatoria rimangono vigenti le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 07/07/1997 e successivamente integrato/modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 148 del 20/12/2010, n. 174 del 17/12/12 e n. 85 del 28/11/19.

Articolo 12 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 13 – Divieti e limitazioni

1. Ai fini del presente Regolamento è vietato: utilizzare alberi per l'apposizione di mezzi pubblicitari; utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche come supporti pubblicitari; l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possono danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei; l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale fatto salvo il

parere motivato espresso dalla Polizia Locale.

2. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna così come definita dall'art. 47 del DPR n.495/92, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, anche in ulteriore deroga alle distanze sopra indicate; la collocazione delle preinsegne non dovrà in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
4. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
6. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque su beni o nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.n.42/2004, deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 15 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o per le quali non sia stato eseguito il pagamento, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione nonché delle indennità e sanzioni previste con il presente regolamento.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 16 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 17 - Classificazioni delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie prevede la suddivisione del territorio del Comune di Verbania in due categorie una speciale e l'altra normale:
 - **Categoria speciale:** rientrano in questa categoria le seguenti strade cittadine:

Via	42 Martiri	Via	Manzoni
Via	Albertazzi	Via	Marconi
Piazza	Aldo Moro	Via	Marsala

Vicolo	Alloro	Piazza	Matteotti
Vicolo	Andreoli	Piazza	Mercato
Vicolo	Arco	Via	Milazzo
Vicolo	Arona	Piazza	Minzoni
Vicolo	Assunta	Via	Molino
Viale	Azari	Vicolo	Moretto
Via	Baiettini	Corso	Nazioni Unite
Piazza	Bandiera	Vicolo	Nobili
Via	Battaglione Intra	Vicolo	Novara
Vicolo	Bella Venezia	Vicolo	Olmetto
Salita	Biumi	Vicolo	Operai
Vicolo	Borgogno	Via	Palestro
Via	Brigata Valgrande Martire	Via	Parisio
Vicolo	Buscazza	Vicolo	Petroli
Via	Cadorna	Vicolo	Porto
Corso	Cairoli	Via	Prevostura
Via	Campanile	Vicolo	Proo
Via	Canna	Via	Quarto
Via	Canonica	Piazza	Ranzoni
Via	Cantova	Via	Renco
Via	Caserme	Via	Repubblica
Piazza	Castello	Via	Rigola
Via	Cavallini	Via	Roma
Piazza	Cavour	Via	Rosmini
Via	Ceretti	Via	Rossa
Vicolo	Ceretti	Via	Ruga
Via	Chiappa	Vicolo	Ruga
Vicolo	Ciancino	Via	San Carlo
Via	Cietti	Vicolo	San Cristoforo

Corso	Cobianchi	Via	San Fabiano
Via	Colombo	Via	San Leonardo
Via	De Bonis	Piazza	San Leonardo
Via	De Lorenzi	Piazza	San Rocco
Vicolo	Esperanto	Piazza	San Vittore
Corso	Europa	Via	San Vittore
Piazza	Fabbri	Via	Sassello
Vicolo	Fico	Vicolo	Sassello
Piazzale	Flaim	Via	Sasso di Pala
Vicolo	Fragole	Via	Scaletta
Vicolo	Freschetto	Vicolo	Scaramuzza
Via	Fusari	Via	Simonetta
Corso	Garibaldi	Via	Sutermeister
Piazza	Garibaldi	Via	Tacchini
Vicolo	Ghiacciaie	Vicolo	Teatro
Piazza	Giovanni XXIII	Via	Ticino
Via	Gottardi	Via	Tonazzi
Piazza	Gramsci	Largo	Tonolli
Vicolo	Granai	Vicolo	Transito
Vicolo	Imbarcadero	Vicolo	Tre Corti
Corso	Italia	Via	Troubetzkoy
Vicolo	Jacchini	Vicolo	Universo
Via	La Marmora	Via	Vittorio Veneto
Via	Magenta	Via	Volturno
Viale	Magnolie	Via	XXV Aprile
Corso	Mameli	Corso	Zanitello

alle quali viene applicata una tariffa maggiorata attraverso un coefficiente moltiplicatore di valutazione economico dell'area, deliberato dalla Giunta Comunale contestualmente alle tariffe.

Categoria normale: appartengono ad essa tutte le strade cittadine non ricomprese nell'elenco precedente. A detta categoria viene applicata tariffa

standard deliberata dall'Ente.

Articolo 18 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva in metri quadrati della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere mezzi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere da applicare a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

Articolo 19 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di

produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 21 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto affidatario del servizio apposita dichiarazione anche

cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente o al soggetto affidatario del servizio. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'affidatario del servizio procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 22 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997, o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82 del 07 marzo 2005 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto di regola deve essere corrisposto in un'unica soluzione;
3. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o all'affidatario del servizio l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni ecc., ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specificata determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa specificata determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base alla tariffa specificata determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 25 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a

spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta presso le aree di stallo di proprietà del Comune adibite a servizi, affidati dall'Amministrazione a soggetti esterni, di mobilità elettrica in sharing con biciclette, monopattini e altri mezzi previsti dalla normativa vigente e di ricarica elettrica, purché si riferisca alla divulgazione di informazioni legate al servizio offerto dall'Amministrazione Comunale e agli itinerari ciclo turistici che possono essere effettuati con tali tipologie di veicoli;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, barche e simili di uso pubblico e privato;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua

scopo di lucro;

- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.142 del 07/07/1997 successivamente modificato/integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 148 del 20/12/2010, n. 174 del 17/12/2012 e n. 85 del 28/11/19.

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Verbania costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a tre giorni dalla data della richiesta, il Comune o l'affidatario del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o l'affidatario del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 38,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 31 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone da favore del Comune che provvede alla loro esecuzione anche attraverso un altro soggetto affidatario del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100 cm e per periodi di esposizione di n. 10 (dieci) giorni o frazione nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale.
3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzioni della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
4. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tale soggetti alla maggiorazione prevista nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
5. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70x100 cm (600x300 cm, 400x300 cm, ecc), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.
6. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune di Verbania nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre viene applicata, per tale periodo, una maggiorazione del 50% limitatamente alle affissioni di carattere commerciale.
7. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni versando una maggiorazione del 100% del canone; qualora sia interessato a proseguire l'affissione o a farne una nuova sullo stesso impianto senza soluzione di continuità, nel rispetto del principio di rotazione, tale possibilità gli sarà concessa soltanto nel caso in cui non vi siano altre richieste per il medesimo impianto entro 3 (tre) giorni dalla scadenza e sempre previo pagamento del relativo canone.
8. La facoltà di cui al precedente comma non è consentita qualora l'affissione prefissata venga richiesta su impianti di formato pari o superiore a 140x200 cm o 200x140 cm che si trovino ad una distanza inferiore a 200 m di raggio.

Articolo 32 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi con responsabilità solidale tra coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e la ditta a favore della quale l'affissione è stata fatta, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 33 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) lett. c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in categoria speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

Articolo 34 - Esenzioni Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 35 - Pagamento del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997, o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82 del 07 marzo 2005 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari richiamato al precedente art. 1 e a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia quando non incompatibili.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37 – Disposizione di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni

medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 38 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte del concessionario del sottosuolo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/06/2011.

Articolo 39 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto

dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo;
 - c) occupazioni disposte in caso di emergenza o di obiettiva necessità, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo; la mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione di urgenza danno luogo all'applicazione della sanzioni prevista nel presente regolamento per le occupazioni abusive;
2. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta secondo le modalità di cui al DPR 160/2010 deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora obbligatorio per legge;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, il luogo e la data di costituzione, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA; Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore; nell'ipotesi di comunioni diverse da condomini la domanda potrà essere presentata da uno solo dei partecipanti alla comunione.
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora,

per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
4. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico sopra richiamato.
5. La richiesta va corredata, se del caso, da disegni, descrizioni, fotografie ed altri documenti atti a consentire una completa valutazione.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione sono di competenza degli uffici comunali preposti.
2. I servizi competenti si riservano la facoltà di rilasciare la concessione avuta presente l'entità dell'occupazione, il sacrificio imposto alla collettività, l'impatto ambientale nonché, lo scopo dell'occupazione medesima.
3. In tutti i casi, le concessioni s'intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere d'ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compresa, l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione d'impianti e strutture;
4. Sono in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
5. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 40;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 41 del presente regolamento;
6. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e

sottosuolo, comunque effettuate con o senza impianti e opere suscettibili di pregiudicare la buona conservazione delle strade, possono essere accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro il quale dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il concessionario è tenuto ad osservare.

7. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale nelle vie, piazzi e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione, pericolo alle persone o impedendo l'accesso alle case privata, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati.
8. Il rilascio dell'atto di concessione è subordinato al riscontro dell'avvenuto pagamento del canone.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione e relativo disciplinare ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione e la ricevuta del pagamento del canone;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - g) effettuare eventuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, vincolato a favore del Comune, per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, nonché per la spese di manutenzione e ripristino del bene concesso;
 - h) effettuare il versamento della tassa sui rifiuti TARI con tariffa annuale per le occupazioni permanenti sulla base del vigente regolamento comunale in materia.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione e rinnovo della concessione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 5 (cinque), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 42, comma 2.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 40.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento parziale o totale del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) il mancato versamento parziale o totale della tassa sui rifiuti TARI relativa alla superficie complessiva dell'attività esercitata e non solo a quella per la quale si richiede l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - e) l'inosservanza delle disposizioni regolamentari, il mancato rispetto delle formalità relative all'atto di concessione nel termine di 3 (tre) mesi dall'invito ovvero l'omesso versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - f) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto di concessione;
 - g) la mancata occupazione entro 6 (sei) mesi dall'atto di concessione;
 - h) il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al

- patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, Regione, Provincia o d'altro Ente, con caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione dal suolo pubblico.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. La declaratoria di decadenza conseguente al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'atto di concessione, potrà essere pronunciata solo dall'Ufficio che ha provveduto al rilascio della concessione medesima, autonomamente o su segnalazione d'altri Uffici.
 4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto dal mese successivo al verificarsi di tale evento, previa istanza del concessionario, al rimborso proporzionale del canone già corrisposto od alla riduzione di quello ancora da corrispondere, esclusa qualsiasi altra indennità o interessi.
3. Il provvedimento di modificazione, sospensione o revoca, notificato dal servizio concedente al titolare della concessione, indica il termine perentorio per l'osservanza; lo stesso non è soggetto ad interruzione neppure in caso d'eventuale ricorso da parte del concessionario.
4. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, spostamento o rimozione d'impianti e/o strutture, nonché per il ripristino allo stato naturale del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi, eventualmente, dal deposito cauzionale.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, solo se la comunicazione viene fatta pervenire, all'ufficio preposto alla riscossione del canone, prima della data di inizio del periodo concesso. Non sono rimborsabili gli oneri

corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, pertanto, per le occupazioni permanenti il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Alla domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti ed alla domanda di proroga per le occupazioni temporanee dovrà essere allegata copia della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione già in essere. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario, compreso la tassa sui rifiuti TARI relativa all'attività esercitata, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga.
5. Dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione delle condizioni indicate all'art. 40 del presente regolamento. L'ufficio verificherà se tale variazione comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, spazi ed altre aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari o metri cubi, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore; non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) attività specifica esercitata dai titolari della concessione, anche in

relazione alla modalità dell'occupazione;

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 (tre) categorie secondo l'Allegato A del presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria è applicata la tariffa unitaria di base. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta del 15% rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1° categoria.

Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone ridotto del 50% per occupazione di durata inferiore o uguale a 6 (sei) mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni di tipologia diversa effettuate dallo stesso soggetto ed

insistenti sulla medesima area di riferimento la determinazione del canone è effettuata con riferimento alla categoria a più elevato coefficiente.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a €800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 52 Particolari tipologie di occupazioni permanenti

1. Per occupazioni permanenti già in essere e/o disciplinate da specifiche convenzioni/contratti (es.occupazioni con impianti di telefonia, edicole, chioschi...) il canone concessorio avrà valenza omnicomprensiva

includendo pertanto il canone disciplinato dal presente regolamento. Il canone dovrà avere un valore almeno pari al valore del canone ai sensi del presente regolamento.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le occupazioni effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo e comunque per una durata non superiore a quella che stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni effettuate per potatura piante o allestimento aiuole;
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- f) le occupazioni effettuate da soggetti privati che gestiscono per conto del Comune i servizi di mobilità elettrica in sharing con biciclette, monopattini e altre mezzi previsti dalla normativa vigente o servizi di ricarica elettrica, per il tempo corrisponde alla durata del contratto di gestione in atto con il Comune;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i passi ed accessi carrai e pedonali;
- j) le occupazioni per parcheggi e servoscale destinate a soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- l) le occupazioni da chiunque effettuate senza fine di lucro in occasione di

manifestazioni politiche, culturali, sportive, turistiche, ricreative, sociali e sindacali;

- m) vasche biologiche;
- n) tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico afferenti ad attività economiche non ambulanti;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune e le aree di stazionamento delle autovetture da piazza;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) occupazioni temporanee per la manomissione del suolo pubblico, comprese le relative aree adibite a deposito, realizzate dalle imprese affidatarie di pubblici appalti in quanto il ripristino dell'area è disciplinato dal CSA;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile e tende da sole afferenti unità abitative;
- u) le occupazioni finalizzate ad interventi di tinteggiatura delle facciate, o ad interventi di ristrutturazione che comunque comportino la tinteggiatura delle facciate di fabbricati, per un massimo di 30 (trenta) giorni;
- v) le occupazioni finalizzate ad interventi su beni vincolati di cui alla parte seconda del D.Lgs.n.42 del 22/01/2004;

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente e ad ogni anno corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
2. L'importo del canone per le occupazioni permanenti di durata di un solo anno (dodici mesi), viene determinato per l'intero anno sulla base delle tariffe vigenti al momento della domanda di concessione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto stesso. E' ammesso il versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 500,00 con le seguenti modalità:
 - 50% prima del ritiro della concessione;
 - 50% entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio della concessione;
3. L'importo del canone per le occupazioni permanenti pluriennali viene determinato per la frazione dell'anno iniziale in proporzione ai mesi (o periodi superiori ai 15 giorni) per i quali è concessa l'occupazione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto di concessione. E' ammesso il

versamento rateale qualora la concessione sia richiesta entro il mese di giugno e l'importo del canone sia superiore a Euro 500,00 con le seguenti modalità:

50% prima del ritiro della concessione;

50% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.
5. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 500,00 secondo le seguenti modalità:
 - entro il 31 maggio per la quota del 50%;
 - entro il 31 ottobre per la quota del restante 50%;
6. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997, o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82 del 07 marzo 2005 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza la prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro e non la data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee che presuppongono la manomissione del suolo pubblico dovrà essere effettuato entro la data di richiesta di svincolo della cauzione versata ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali oppure, qualora sia previsto un deposito cauzionale cumulativo per più opere, entro la data del collaudo dell'opera;
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento

del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 56 – Disposizione di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 57 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione/concessione sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per le aree mercatali in quanto non incompatibile e dalle altre normative vigenti in materia

Articolo 58 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati del singolo posto di vendita assegnato;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 59 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata al precedente Capo IV.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria è applicata la tariffa unitaria di base. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta del 15% rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1° categoria.

Articolo 60 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La tariffa base alla quale applicare le riduzioni previste nel presente articolo è determinata con Deliberazione di Giunta Comunale attraverso la previsione di uno specifico coefficiente moltiplicatore applicato alla tariffa standard di cui al comma 842 della Legge 160/2019.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a 6 (sei) mesi.
4. Ai sensi del comma 843 della Legge 160/2019, alle occupazioni relative ai mercati si applicano le tariffe di cui al comma 842, frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo.

5. Per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o gionaliere si considera una durata di occupazione giornaliera pari a 9 (nove) ore.
6. Per i titolari di concessione/autorizzazione vengono conteggiate n. 52 (cinquantadue) settimane annue per ogni mercato.
7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata un'ulteriore riduzione rispetto al precedente comma 7) pari al 37% per i banchi non alimentari.
9. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata un'ulteriore riduzione rispetto al precedente comma 7) pari al 14% per i banchi alimentari.
10. Si applicano le riduzioni previste per la classificazione stradale.
11. Il canone di base giornaliera di base assorbe quanto dovuto a titolo di TARI di cui ai commi 639, 667 e 68 della Legge 147/2013.

Articolo 61 – Canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti

1. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti è calcolato in misura fissa indipendentemente dalla metratura occupata/assegnata.
2. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso da consegnare agli organi di vigilanza preposti nel momento di svolgimento delle operazioni di spunta. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016.
3. Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
4. Ogni ticket è utilizzabile per il pagamento di un posteggio giornaliero al momento dell'assegnazione. I ticket non sono personali e quindi sono cedibili.
5. Ogni blocchetto sarà costituito da n. 5 (cinque) ticket.
6. Le richieste di ticket per la partecipazione alla spunta nei mercati dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo predisposto dal soggetto affidatario del servizio.
7. La procedura di ricevimento e rilascio dei ticket per la spunta sarà promossa con apposita nota informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune e

su quello del soggetto affidatario del servizio oltrechè attraverso i tradizionali canali informativi.

8. La richiesta di ticket per la spunta dovrà avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto al presunto utilizzo degli stessi da parte del ricorrente.
9. La presentazione del versamento effettuato comporterà il rilascio dei relativi ticket e costituirà autorizzazione ad utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.

Articolo 62 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 63 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni occasionali effettuate da soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
 - b) le occupazioni temporanee sulle aree destinate allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche da chiunque effettuate senza fini di lucro in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive,

turistiche, ricreative, sociali e sindacali.

Articolo 64 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente e ad ogni anno corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
2. L'importo del canone per le occupazioni permanenti di durata di un solo anno (dodici mesi), viene determinato per l'intero anno sulla base delle tariffe vigenti al momento della domanda di concessione e va corrisposto prima del ritiro dell'atto stesso. E' ammesso il versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 500,00 con le seguenti modalità:
 - 50% prima del ritiro della concessione;
 - 50% entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio della concessione;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 500,00 secondo le seguente modalità:
 - entro il 31 maggio per la quota del 50%;
 - entro il 31 ottobre per la quota del restante 50%.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza la prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro e non la data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi

per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 66 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO A

ELENCO STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE SUDDIVISE PER CATEGORIA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1° CATEGORIA:

Via Cantova (da P.zza San Rocco a Via Mulino)
Piazza Castello
Via De Bonis (da C.so Mameli a P.zza San Rocco)
Vicolo Freschetto
Piazza Garibaldi
Viale Magnolie
Corso Mameli
Piazza Matteotti (ad esclusione dell'area mercatale che va ricompresa nella 2°
categoria)
Vicolo del Moretto
Via Mulino
Vicolo Porto
Vicolo Proo
Piazza Ranzoni
Via San Fabiano (da P.zza Ranzoni a P.zza Castello)
Piazza San Rocco
Corso Zanitello

2° CATEGORIA:

Via Agricoltura
Via Albertazzi
Vicolo Alloro D.
Vicolo Andreoli
Vicolo Dell'Arco
Vicolo Arona
Piazzale Degli Artigiani
Via Baiettini

Piazza Bandiera
Vicolo Bella Venezia
Salita Biumi
Vicolo Borgogno
Vicolo Buscazza
Via Cadorna
Vicolo Campanile
Vicolo Canonica
Via Cantova (la parte non compresa nella categoria precedente)
Via Case Sparse di Feriolo
Via Alle Caserme
Via Castelli
Via Cavallini
Piazza Cavour
Via/Vicolo Dei Ceretti
Via Chiappa
Via Della Chimica
Vicolo Ciancino
Via Cietti
Corso Cobianchi
Via Del Commercio
Via Crocetta (da Via Castelli a Viale Tonolli)
Via De Bonis (la parte non compresa nella precedente categoria)
Via De Lorenzi
Piazza Don Minzoni
Via Dell'Edilizia
Via Dell'Elettronica
Vicolo del Fico
Piazzale Flaim
Vicolo Delle Fragole
Vicolo Fusari
Corso Garibaldi
Vicolo Ghiacciaie
Piazza Giovanni XXIII
Piazza Gramsci
Vicolo Granai
Vicolo Imbarcadere

Via Dell'Industria
Via Dell'Informatica
Largo Invalidi del Lavoro
Vicolo Jacchini
Via e Vicolo Lamarmora
Vicolo Lotto
Via Manzoni
Via Marconi
Via Della Meccanica
Piazza Mercato
Piazza Aldo Moro
Vicolo Nobili
Vicolo Novara
Via Degli Oleandri
Vicolo Olmetto
Vicolo Operai
Vicolo Palazzo Comunale
Vicolo Petroli
Via Piano Grande
Via Alla Prevostura
Via Quarto
Piazza Quattro Novembre
Via Rigola
Via Roma (da C.so Mameli a Via Magenta)
Via e Vicolo Ruga
Salita Biumi
Via San Carlo
Vicolo San Cristoforo
Via San Fabiano (la parte non compresa nella categoria precedente)
Via e Vicolo Sassello
Vicolo Scaramuzza
Via Della Siderurgia
Via Simonetta (da Via De Bonis a Corso Cobianchi)
Via Sutermeister (da Via Dei Ceretti a Via San Vitore)
Piazza e Via San Vittore
Piazza e Via Sa Leonardo
Via Tacchini

Vicolo Teatro
Via Ticino
Via Tonazzi (da Via Dei Ceretti a Via San Vittore)
Viale Tonolli
Vicolo Transito
Vicolo Tre Corti
Via Troubetzkoy
Via Al Tubettificio
Vicolo Universo
Vicolo Venezia
Via Venticinque Aprile
Via Vittorio Veneto

3° CATEGORIA:

Tutte le rimanenti strade del territorio comunale non comprese nelle precedenti categorie.

